



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Pesaro Snc 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell.: 335 6670118

[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE ZIENDE ASSOCIATE

Macerata 10.02.2017

Info/14/02.17/Albo Gestori: iscrizione imprese in concordato di continuità

<p><b>ALBO GESTORI: CHIARIMENTI SULL'ISCRIZIONE DELLE IMPRESE IN CONCORDATO CON CONTINUITÀ</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con **Circolare n. 172 del 8 febbraio 2017** (in allegato) il Comitato nazionale Gestori fa chiarezza sulla possibilità di iscrizione delle aziende richiedenti che sono in procedura di “concordato con continuità aziendale.”

Il dubbio deriva dal fatto che il **comma 2, lett. g) dell'art. 10 del DM 120/2014 (Regolamento Albo)** richiede, ai fini dell'iscrizione, che le imprese non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggette ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.

**Il Concordato con continuità** tuttavia è una procedura prevista dalla normativa fallimentare nel caso cui si voglia supportare la continuazione dell'attività aziendale. Inoltre anche con il nuovo Codice degli appalti pubblici è stata regolamentata la partecipazione agli appalti dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale (art. 110, D.Lgs. 50/2016).

Con queste motivazioni, , il Comitato gestori, per quanto riguarda le imprese sottoposte alla Procedura di concordato con continuità aziendale, pertanto ha ritenuto che l'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014 che riguarda i requisiti per l'iscrizione all'Albo, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e **che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.**